

Rg 10/26



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il giudice designato, **Dott.ssa Mariarosaria Savaglio**,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al **n. 119/2025 PU**, presentato nell'interesse della **Sig.ra Loredana De Luca** (c.f. DLCLDN64P41D086D), nata a Cosenza (CS) in data 09.09.1064, e residente a Cosenza (CS), in C.da Mussano n. 12, con l'assistenza del gestore OCC

Dott.ssa Cecilia Carrisi;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse della sig.ra Loredana De Luca;

vista la relazione del gestore OCC Dott.ssa Cecilia Carrisi;

richiamato il decreto di pubblicazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 22.12.2025, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

lette le osservazioni della "*Financit S.p.A.*";

osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 100% dei creditori muniti di privilegio e il pagamento al 20% dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di rate mensili di importo variabile, per una durata 9 anni;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza dell'istante;

dato atto che ka ricorrente può qualificarsi come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;



rilevato che le osservazioni della “*Financit S.p.A.*” non possono essere accolte per le seguenti ragioni:

- in ordine alla richiesta di integrale pagamento del credito in quanto garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, si osserva che il credito è c chirografario e non munito di privilegio al pari degli altri crediti;
- in ordine alla circostanza che, al momento della richiesta del finanziamento, la sig.ra De Luca non forniva evidenza di pregressi impegni in corso si osserva che è onere dell’ente finanziatore verificare il merito creditizio del richiedente il finanziamento;
- in ordine alla consistenza patrimoniale della debitrice, la stessa risulta da perizia giurata depositata in atti e seppur le unità immobiliari risultanti dalla visura catastale risultano essere 3, si ravvisa che trattasi di un unico cespite di cui la debitrice è proprietaria per 2/3 e titolare del diritto di abitazione per 1/2;

rilevato, pertanto, che nella valutazione della convenienza della proposta, la liquidazione del bene, valutato 87.000, euro (si tratta di abitazione popolare, sita in Comune periferico e non integralmente nella disponibilità della debitrice e in più gravato da un diritto di abitazione che ne diminuirebbe sostanzialmente il valore) sicuramente non andrebbe a soddisfare i creditori chirografari, mentre aggraverebbe la situazione economica della sig.ra De Luca;

ritenuto, pertanto, che la proposta appare conveniente anche per i creditori chirografari i quali si vedrebbero soddisfatti almeno in parte del loro credito;

richiamato il decreto di pubblicazione del 22.12.2025, emesso ex art. 70 CCII in ordine all’ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell’istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

vista la richiesta di non procedere all’apertura di un conto corrente dedicato all’esecuzione del piano e intestato alla procedura, ma di procedere direttamente ai pagamenti nei confronti dei creditori;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:



- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse della Sig.ra Loredana De Luca e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII disponendo, in particolare, che venga sospesa la trattenuta del quinto dello stipendio da parte dell'ente erogatore;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano, autorizzando che vengano disposti i pagamenti diretti ai creditori;
- 4) Dispone che l'OCC relazioni in ordine alle modalità di accantonamento del proprio compenso che dovrà essere liquidato dal giudice nel corso dell'esecuzione del piano;
- 5) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII ;
- 6) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 7) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 8) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, disponendo a cura dell'OCC l'oscuramento dei dati sensibili afferenti al debitore istante (in particolare relativi ad eventuali accadimenti personali e condizioni di salute), nonché dei dati anagrafici e riferimenti a condizioni personali di eventuali soggetti estranei afferenti la procedura, quali familiari, conviventi e non, ed in particolare dei minori.

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 05/03/2026

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

